**Quadro di raffronto tra le azioni e gli investimenti previsti dalla scheda della sottomisura 1.1. A del PSR Marche 2014/2020 e l’articolo 38 del Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (GUCE L193/1 del 01/07/2014).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Reg. (UE) n. 702/2014, articolo 38** | **Scheda della sottomisura 1.1 A del**  **PSR Marche 2014/2020** |
| Paragrafo 1.  Gli aiuti per il trasferimento di conoscenze e le azioni di informazione a favore delle PMI nelle zone rurali sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso se soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo e al capo I. | La delibera di istituzione del regime di aiuto prevede un allegato B nel quale vengono riportate le “condizioni generali di validità dei regimi di aiuto di stato  e di ammissibilità delle operazioni soggette  alle regole sugli aiuti di stato” in coerenza con il capo I del Reg 702/14 |
| Paragrafo 2  Gli aiuti: a) sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento: i) come aiuti cofinanziati dal FEASR; o ii) come finanziamenti nazionali integrativi degli aiuti di cui al punto i); e 1.7.2014 L 193/62 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT b) sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui alla lettera a). | Verifica positiva.  Gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e la scheda di misura contempla le stesse regole previste nell’articolo 47 del Reg 702/14. |
| Paragrafo 3  Gli aiuti sono destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attività dimostrative e ad azioni di informazione. Gli aiuti a favore di attività dimostrative possono finanziare i relativi costi di investimento. | Verifica positiva.  La sottomisura 1.1 A prevede il finanziamento di attività solo formative di tipologie anche diverse dal normale corso d’aula, non sempre efficaci con gli agricoltori, quindi oltre ai corsi di formazione, sono finanziati workshop e seminari di studio con approfondimenti su temi specifici, il coaching individuale con servizi su misura per dare risposte a esigenze specifiche |
| Paragrafo 4.  Gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili: a) i costi sostenuti per organizzare e dispensare il trasferimento di conoscenze o l'azione di informazione; b) nel caso di progetti dimostrativi connessi agli investimenti: i) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili; i terreni sono ammissibili solo in misura non superiore al 10 % della spesa totale ammissibile dell'intervento in questione; ii) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature, al massimo fino al loro valore di mercato; iii) costi generali collegati alle spese di cui ai punti i) e ii), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi studi di fattibilità; gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è sostenuta alcuna delle spese di cui ai punti i) e ii); iv) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali; c) spese di viaggio, soggiorno e diaria dei partecipanti. | Verifica positiva  Sono ammissibili all’aiuto le spese ed i seguenti costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione, così come previsto dal paragrafo 8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili della scheda di misura del PSR:   * ideazione e progettazione dell’intervento formativo; * coordinamento organizzativo dei corsi; * spese per personale docente e non docente (*non inserita per mero errore di digitazione nella scheda di misura, ma spesa indispensabile per l’attività formativa e già comunicato l’errore alla commissione)* * elaborazione e produzione dei supporti didattici; * spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti; * spese di viaggio, vitto e alloggio del personale docente e non docente compresa la commissione di   esame;   * acquisto materiali di consumo; * affitto immobili e locali utilizzati per la formazione; * noleggio attrezzature necessarie alle attività formative; * spese di pubblicizzazione delle iniziative di formazione e spese generali. |
| Paragrafo 5.  Gli aiuti non comportano pagamenti diretti ai beneficiari. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione. Gli organismi prestatori dei servizi di trasferimento di conoscenze e delle azioni di informazione dispongono delle capacità adeguate, in termini di personale qualificato e formazione regolare, per esercitare tali funzioni. | Verifica positiva.  I beneficiari Organismi pubblici e privati che forniranno il servizio di formazione così come previsto dal paragrafo 8.2.1.3.1.4. della scheda di misura del PSR.  Inoltre il paragrafo 8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità, prevede che gli enti di formazione dovranno inoltre essere certificati ai sensi della DGR n. 2164/2001 e successive modificazioni ed integrazioni da parte della Regione Marche. I principali elementi valutati al fine dell’accreditamento sono relativi all’ufficio amministrativo esclusivamente dedicato all’attività formativa che deve possedere l’ente e al personale di cui vengono certificate le competenze negli ambiti della progettazione, rendicontazione, docenza e segreteria. Inoltre viene richiesta una customer satisfaction e predisposto un sistema di valutazione degli allievi. |
| Paragrafo 6.  Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili attive nella zona rurale interessata, sulla base di criteri oggettivamente definiti. | Verifica positiva.  Il criterio D di priorità - Corretta individuazione dei soggetti destinatari delle attività formative che mostrano i fabbisogni più elevati rispetto al Programma – prevede il massimo punteggio per i Soggetti destinatari con fabbisogni più elevati rispetto alla tipologia di corso. |
| Paragrafo 7.  L'intensità di aiuto è limitata ai tassi seguenti: a) 60 % dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; b) 70 % dei costi ammissibili nel caso delle microimprese e delle piccole imprese. | Verifica positiva.  L’allegato A alla DGR prevede che l’intensità dell’aiuto è per le microimprese e le piccole imprese è pari al 70 % dei costi ammissibili mentre per le medie imprese è pari al 60% dei costi ammissibili. |